

VERBALE
dell'Assemblea straordinaria dei soci del Cuore foggia

Oggi 06 giugno 2020 a Foggia (FG) in via Spagna n° 3, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato IL CUORE FOGGIA per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto ai sensi dell'attuale riforma del Terzo Settore;
- Variazione della sede legale;
- Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Iolanda Figurella, presidente dell'Associazione, che chiama a fungere da segretario Mario Ilio guadagno.

Il presidente, dopo aver constatato la regolare convocazione dell'assemblea, dichiara la stessa regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il presidente comunica che il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno indire l'Assemblea straordinaria dei soci per proporre la modifica dello statuto dell'associazione ai fini degli adeguamenti statutari previsti dalla nuova riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del terzo settore).

Successivamente il presidente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio direttivo.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono e dopo ampio dibattito, l'Assemblea con voto unanime delibera di modificare lo statuto adottando la bozza predisposta dal Consiglio direttivo.

Al secondo punto la discussione per discutere della variazione della sede legale, con voto unanime delibera la variazione della sede legale in via Ugo la Malfa n° 8 presso il plesso comunale ex Chiara Lubich in Foggia.

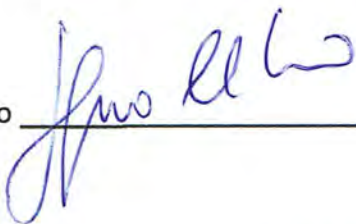
Il Presidente viene incaricato di provvedere quanto prima a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo statuto.

Il Presidente precisa che:

- tali modifiche statutarie sono state necessarie per adeguare lo statuto dell'associazione alla nuova riforma per il Terzo Settore e che, pertanto, sono esenti all'applicazione dall'imposta di registro in misura fissa i sensi dell'art. 82, co. 3, del CTS;
- è prevista, inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5, del CTS.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente considera sciolta l'assemblea previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

Registrato il 07-07-20 al N. 1219 Serie P

Scatti ATTAC ESEUTO

Mod. F23 del data

F. I. originale

Per il Dirigente Titolare
L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)

Michele Bernardi

(*) Firma sul Bollo del Dirigente Provinciale

STATUTO IL CUORE FOGGIA- OdV

Costituzione - Denominazione Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Via Ugo la Malfa 8 (FG), quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "IL CUORE Foggia- Organizzazione di volontariato (in breve "IL CUORE FOGGIA - OdV") in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 2. L'associazione "IL CUORE FOGGIA", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- favorire la diffusione dell'allegria e della gioia in ospedali, case di cura, comunità di disabili, case famiglia, istituti per l'infanzia (ex orfanotrofi) e missioni nel mondo attraverso la clown terapia per mezzo di Volontari e/o Volontari - clown previa idonea e costante formazione;
- Fare emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;
- Fare emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l'ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;
- Diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio;

- Entrare in relazione e in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo e il buon umore;
- aiutare i bambini ad affrontare situazioni di dolore, di paura, di ansia, utilizzando la musica, la magia, l'umorismo. Supportare il personale medico e paramedico, ed aiutare i genitori a ritrovare il coraggio di sostenere i loro figli nel cammino della guarigione;
- diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio (anziani, disabili, carcere, comunità per minori ecc.);
- partecipare a pellegrinaggi e missioni in Paesi in via di sviluppo;
- sostenere con la propria presenza le popolazioni colpite da eventuali situazioni di calamità naturale, ed altri interventi di supporto e collaborazione con la Protezione Civile;
- educare ad una cultura ed a un approccio verso la vita che privilegi il sorriso;
- formare in maniera appropriata i Medici Clown Volontari.

Ed in particolare l'associazione persegue la finalità di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del Clown Dottore nella società civile; per tale motivo, l'associazione favorisce lo sviluppo di iniziative che facilitino la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori di libertà e di fraternità riconosciuti universalmente dal volontariato

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- collabora con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di interesse pubblico nell'ambito delle sue finalità;
- svolge attività per la tutela dell'ambiente, educative ed assistenziali;
- promuove interventi di Protezione Civile (Clownterapia in supporto di catastrofi ed eventi di maxi emergenza P.O.S.P.E.);
- organizzare la formazione con e dei volontari costituendo supporto o parte integrante di organismi di formazione, quali scuole, centri etc....
- collaborare con le autorità locali e statali preposte alla Protezione Civile, per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
- divulgare, attraverso tutti i possibili canali informativi, tradizionali e non, delle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi, contribuendo alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;
- promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di Protezione Civile, di solidarietà sociale, e divulgazioni di sorrisi;
- porre in essere delle attività per favorire l'integrazione sociale dei minori, degli extracomunitari, degli anziani, dei disabili e di altre categorie di persone svantaggiate (carceri, etc...);
- organizzare, promuovere, partecipare e coordinare, anche insieme ad altre associazioni o società o enti di qualsiasi natura giuridica, manifestazioni pubbliche, convegni, seminari, congressi, giornate di studio ed approfondimento, corsi di apprendimento e formazione, divulgazione di materiale, tavole rotonde sui temi sopra indicati e su tutte le questioni che sono attinenti, anche a vario titolo od anche solo genericamente, agli scopi dell'Associazione;
- offrire ai competenti organi dello Stato, ove essi ne ravvisino l'opportunità, l'opera dell'Associazione e dei propri soci, in mezzi ed attrezzature, nei limiti delle loro disponibilità, per ogni eventuale necessità e, in particolare, per quelle riguardanti la protezione civile;
- collaborare con i servizi sociali, la scuola, le famiglie ed altri eventuali soggetti che si occupino dei ragazzi nel rispetto delle competenze reciproche;
- favorire la socializzazione dei ragazzi sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, ecc.. sia mediante l'inserimento in gruppi sportivo/culturali della città;
- gestire una ludoteca/baby-parking per creare uno spazio prettamente ludico e ricreativo per minori fino a 12 anni;
- provvedere alla formazione ed al supporto dei volontari operanti in seno all'Associazione poiché possano svolgere al meglio il delicato compito affidato loro.- Inoltre l'Associazione potrà, mediante

specifiche deliberazioni, esercitare tutte le attività ed intraprendere tutte le iniziative in conformità con quanto previsto dallo Statuto;

- porre al centro del proprio intervento sempre e solo l'interesse di tutti coloro che frequentano l'Associazione stessa;
- per i soci preadolescenti e adolescenti, fornire un concreto sostegno didattico mediante "lezioni" di ripasso ed approfondimento personalizzate in base alle esigenze individuali di ciascun ragazzo/a;
- per i soci giovani e adulti, fornire proposte educative e formative finalizzate all'integrazione sociale, alla ^[1]formazione ed all'aggiornamento professionale (nel caso della prima scolarizzazione, dei corsi di informatica e di lingue, musica, cultura, balli, laboratori);
- fornire sostegno all'apprendimento scolastico e formazione al lavoro per soggetti disabili (fisici o psichici), finalizzato all'integrazione sociale dei soggetti stessi;
- promuovere scambi culturali attraverso l'organizzazione di soggiorni all'estero sotto forma di "vacanze-studio";
- per i soci anziani, fornire proposte e sostegno per l'organizzazione di attività ludiche, turistiche e culturali finalizzate alla socializzazione dei soggetti stessi;
- creare un osservatorio di ricerca in ambito sociale, antropologico, educativo e ambientale;
- produrre ricerche finalizzate alla valorizzazione della memoria storica scritta e orale e delle tradizioni popolari, dei servizi sociali, adozioni, assistenze sanitarie, etc.....
- creare un centro di educazione alla pace, alla gestione del conflitto e all'intercultura;
- produrre e pubblicare testi che siano frutto delle attività di studio, ricerca e ludiche svolte dall'Associazione stessa;
- collaborare con i servizi sociali, la scuola, le famiglie ed altri eventuali soggetti che si occupino dei ragazzi nel rispetto delle competenze reciproche;
- favorire la socializzazione dei ragazzi sia mediante l'organizzazione di momenti ricreativi interni quali feste, gite, soggiorni, ecc. sia mediante l'inserimento in gruppi sportivi/culturali della città;
- svolgere attività ludiche, ricreative o di semplice intrattenimento con minori di età inferiore ai 12 anni, attraverso il baby-sitting e la gestione di una ludoteca/baby-parking, con laboratori d'arte visiva e musicali;
- provvedere alla formazione ed al supporto dei volontari operanti in seno all'Associazione poiché possano svolgere al meglio il delicato compito affidato loro. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, tuttavia l'Associazione stessa si riserva la facoltà di ricorrere all'opera di collaboratori autonomi o dipendenti, stipendiati esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- L'attività degli aderenti, qualora divenisse continuativa e costante nel tempo, al punto da assumere i contorni di un vero e proprio lavoro e non più di semplice volontariato, potrà essere retribuita, purché tale retribuzione sia realmente commisurata alle prestazioni effettuate, e sempreché ne ricorrano le disponibilità economico-finanziarie dell'associazione. ^[2]Agli aderenti, qualora non retribuiti, possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.
- Favorire l'estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e cioè altre associazioni democratiche;
- Avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico attrezzato, gestire attività turistiche, di spettacolo, ambientali,



ricreative, culturali, assistenziali, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;

- Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci;
- diffondere l'interesse per la scienza e la sua conoscenza, come promozione della ricchezza conoscitiva della persona, come valore sociale per lo sviluppo culturale della comunità e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini;
- promuovere la cultura inerente la scienza dell'astronomia in ogni strato sociale con fine educativo;
- di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti;
- coordinare e gestire servizi soci-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- la promozione in collaborazione con gli enti preposti di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- promuovere studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;
- l'istituzione e la gestione del Tele-soccorso Tele-assistenza e Tele-medicina;
- la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici, marini, montani e termali;
- promuovere l'assistenza domiciliare integrata nei confronti di soggetti svantaggiati che potrà eventualmente essere organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;
- formare il personale operante nelle associazioni di volontariato, tutti i cittadini interessati e comunque tutti coloro che lo richiedano. Tale scopo sarà perseguito anche attraverso istituzione e/o collaborazione con un centro di formazione;
- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità.;
- avvicinare alla cultura scientifica i bambini, i giovani, gli anziani, i disabili e l'intera comunità, creando occasioni di crescita, confronto, socialità e divertimento;
- promuovere ed organizzare attività a carattere culturale e scientifico con particolare attenzione alla formazione dell'educazione dei giovani;
- promuovere e qualificare presso il mondo della scuola la didattica dell'astronomia e delle scienze ad essa collegate, anche in collegamento con altre associazioni analoghe, università, ecc. sia italiane che straniere;
- organizzare convegni scientifici, conferenze, dibattiti, mostre, corsi di qualificazione ed ogni altra attività educativa, con particolare riguardo agli insegnanti ed agli studenti;
- promuovere ogni attività ed iniziative idonee a diffondere esigenze di tutela dell'ambiente con particolare riguardo al problema dell'inquinamento luminoso ed elettromagnetico;
- svolgere programmi scientifici elaborati dall'Associazione stessa;
- informare la collettività, con relazioni scientifiche e notiziari, sull'attività dell'Associazione;
- creare luoghi di confronto per coloro che sono impegnati nella ricerca scientifica;
- svolgere ogni altra attività o iniziativa utile al raggiungimento delle finalità istituzionali

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del

conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, li Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutarle e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio Art.

11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o

comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino gli importi previsti dalla legge {attualmente di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili), previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori (non soci) tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto;
- e) Collegio dei garanti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- nomina i componenti del Collegio dei garanti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre

in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti, Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima della riunione a mezzo avviso affisso nella sede sociale oppure a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario; il segretario può ricoprire anche la carica di tesoriere e viceversa;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente/ qualora previsto dalla legge/ il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni/ qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve/ accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. in caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri/ il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,

comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 31 - (Collegio dei garanti)

L'Assemblea elegge il Collegio dei garanti composto da tre soci che svolgono gratuitamente il loro incarico. I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dai rendiconti gestionali con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dalla legge (attualmente di euro 220.000,00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali (da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore);
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- Pubblicità e trasparenza

Art. 37. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori al limite previsto alla legge (attualmente 100 mila euro annui), l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma

Art. 40. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione ai Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto privato registrato
il **07 LUG 2020** N. **1219** Serie 3°

Per il Dirigente Titolare



L'ADDEBITO AL SERVIZIO (*)

Michele Barardi

(*) Firma del Delegato del Direttore Provinciale

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

94089880713

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL CUORE FOGGIA

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA UGO LA MALFA 8

C.A.P.

71121

COMUNE

FOGGIA

PROV.

FG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FGRLND67D56D643J

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FIGURELLA IOLANDA

DATA 09/07/2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FOGGIAPRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI